


EC@EC@



COMUNE DI SAN FERDINANDO

89026 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N 42 REG. DEL.14.10.2003

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -

L'anno Duemilatrè, addì Quattordici del mese di Ottobre alle ore 18.20 è convocato per determinazione del Sig. Sindaco, come da avvisi scritti in data 08.10.2003, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da Sua dichiarazione, si è riunito, sotto la Presidenza del Sindaco, Dott. Francesco Barbieri, in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI
- 1°)	BARBIERI FRANCESCO	SI
- 2°)	CELI SANTO	NO
- 3°)	LARUFFA VINCENZO	SI
- 4°)	LOIACONO FRANCESCO	SI
- 5°)	RIZZO GIUSEPPE FRANCESCO	SI
- 6°)	RIZZO FRANCESCO MICHELE	SI
- 7°)	LAMALFA DANIELE	SI
- 8°)	PETRACCA ENRICO	SI
- 9°)	BONARRIGO FERDINANDO	SI
- 10°)	MANTELLA FRANCESCO	SI
- 11°)	CARATTOZZOLO CARMINE F.	SI
- 12°)	ESPOSITO DANIELE	SI
- 13°)	MADAFFERI FRANCESCO	SI
- 14°)	RIZZO RAFFAELE	NO
- 15°)	ROMBOLA' ROMOLO	SI
- 16°)	PUNTURIERO AGOSTINO	SI
- 17°)	VENTRE PASQUALE	SI

Presenti n. 15

Assenti n 2

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RODOLFO ESPOSITO.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 15 su n. 16 Consiglieri in carica, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi di legge ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 18,45 si allontana il Cons. Loiacono Francesco;

Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto di n. 70 articoli, per come formulato dall' apposita Commissione Consiliare, giusto verbale in data 6/10/2003 e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale e riconosciuta la conformità del presente Regolamento alla Statuto medesimo;

Visto il parere reso sulla proposta per la regolarità tecnica del Resp. Dell' U.O. AA.GG;

Con voti unanimi palesi;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nel testo composto da n. 70 articoli ivi allegato per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto e procedura di approvazione

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di San Ferdinando.

Art. 2 Deliberazione del regolamento

1. Esso è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica, con la maggioranza di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 3 Modificazione del regolamento

1. Il regolamento del Consiglio è modificato dallo stesso Organo, su proposta di ciascun consigliere, o della Giunta Comunale e con la maggioranza di cui all'art. 31 del presente regolamento.

2. La modificazione (abrogazione) totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

3. Tutte le proposte di modifica devono essere sottoposte al preventivo esame dell'apposita Commissione consiliare.

Art. 4 Efficacia del regolamento

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa in materia, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

2. I provvedimenti amministrativi degli organi Comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle norme del regolamento.

3. La prassi amministrativa ha efficacia solo quando esplicitamente richiamata dalle disposizioni del regolamento.

Art. 5 Interpretazione del regolamento

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.

Art. 6 Deposito diffusione e pubblicazione del regolamento

1. Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.

2. Copia del regolamento dove essere inviata dal Segretario Comunale a tutti i consiglieri eletti, in occasione della convocazione per la convalida.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Diritti dei Consiglieri

Art. 7 Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica al momento della convalida.
2. Essi rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni, senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Ciascun consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio.
4. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, e proposte di risoluzioni.
5. Ogni consigliere, inoltre, può richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del presente Regolamento

Art. 8 Consultazione degli atti e documenti

1. I consiglieri, ai sensi della normativa vigente, hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
2. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere in esenzione di spesa e diritti:
 - dagli uffici dell'Ente, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal Segretario, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del loro mandato, dietro richiesta formale.
4. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 9 Indennità di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge vigente, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai consiglieri che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio Comunale, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

4. Ai consiglieri che hanno residenza anagrafica fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il Consiglio spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Art. 10 Copertura assicurativa

1. A tutti i consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

3. non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 12 Sospensione, rimozione e cessazione dalla carica

1. I consiglieri possono essere rimossi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto di rimozione di cui al comma 1, i consiglieri possono essere sospesi con decreto del Prefetto, qualora sussistono motivi di grave o urgente necessità.

Art. 13 Durata in carica dei consiglieri

1. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo e si deve, in ogni modo, limitare, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14 Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal consigliere al Presidente, il quale deve darne notizia al Consiglio.

3. Ogni consigliere può, con lettera diretta al Presidente, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazioni.

4. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta.

5. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

6. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

Art. 15 Decadenza

1. Lo Statuto prevede i casi di dichiarazione di decadenza nei confronti dei consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive o a due sedute consecutive, qualora una di esse sia ordinaria.

Art. 16 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano, ai sensi dello Statuto, colui il quale ha conseguito la maggiore cifra individuale, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consigliere ai sensi di legge.

Art. 17 Sedute del Consiglio Comunale

1. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria, in seduta straordinaria e in seduta straordinaria urgente.
2. E' seduta ordinaria quella nella quale è posto in discussione il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Tutte le altre sedute sono straordinarie o straordinarie urgenti. Queste ultime sono tali in relazione agli argomenti posti in discussione.
4. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad altra precedente seduta, di prima convocazione, dichiarata deserta per mancanza, anche sopravvenuta, del numero legale.
5. L'avviso delle convocazioni ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di cinque giorni liberi. L'avviso delle convocazioni straordinarie deve essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di tre giorni liberi.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza con un preavviso di ventiquattro ore

TITOLO III LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I Gli avvisi e la consegna

Art. 18 Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto dal Sindaco eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In tale seduta, il Consiglio procede agli adempimenti di cui al citato articolo 30 dello Statuto.

Art. 19 Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato per determinazione dal Presidente. Il Presidente è tenuto a riunire il Massimo Consesso nel termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri. Chiunque richieda la convocazione del Consiglio, ai sensi dell'Ordinamento Giuridico vigente o di norme statutarie o regolamentari, deve anche presentare le proposte di atti deliberativi, relative agli argomenti elencati.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio anche se formalmente richiesto dal Prefetto o dall'Organo Regionale di Controllo.
3. Nell'ipotesi di convocazione a richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno anche altri argomenti oltre quelli richiesti.

Art. 20 Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
- b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;
- c) l'indicazione della sessione, ordinaria, straordinaria, straordinaria urgente, di prima o seconda convocazione e se la seduta è pubblica o segreta;
- d) se l'iniziativa appartiene al Sindaco, ad un quinto dei consiglieri in carica, al Comitato di Controllo o al Prefetto;
- e) la data e la firma del Presidente.

2. Nel caso in cui l'avviso contenga anche l'indicazione della seduta di seconda convocazione e la seduta di prima convocazione vada deserta, anche per circostanze sopraggiunte nel corso della seduta, il ricorso alla seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti.

3. Nel caso di aggiornamento della seduta deliberato, dal Consiglio a maggioranza, la circostanza deve essere partecipata ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 21 Notifica degli avvisi

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, a mezzo Messaggio comunale nei termini previsti dal precedente art. 17.

Art. 22 Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Presidente può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore, anche su convocazione telegrafica.

2. All'ordine del giorno in trattazione, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti purché siano notificati almeno con quarantott'ore d'anticipo.

CAPO II Deposito dei documenti

Art. 23 Deposito di atti e documenti

1. Quarantotto ore prima delle sedute ordinarie e ventiquattro ore prima delle sedute urgenti devono essere depositati presso la Segreteria, per la libera consultazione, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Detti atti sono consultabili da tutti i consiglieri nelle ore d'ufficio.

TITOLO IV ORDINE DEL GIORNO

CAPO I L'ordine del giorno

Art. 24 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascun'adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria che straordinaria che straordinaria urgente, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'argomento che sarà trattato.

3. La compilazione dell'ordine del giorno è di stretta competenza del Presidente.

4. Spetta al Presidente il potere di stabilire, rettificare ed integrare, l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 25.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune e nelle apposite bacheche comunali. Copia degli stessi deve essere inviata, nei termini indicati dal precedente art.21.

Art. 25 Iscrizione nell'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da trattarsi in Consiglio compete al Presidente.
2. Le proposte avanzate dai consiglieri da trattarsi in Consiglio, devono essere presentate per iscritto al Segretario, il quale curerà che siano protocollate, ed inoltrate al Presidente. Ogni proposta deve essere accompagnata da un'ipotesi di deliberazione.
3. Il Presidente può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio dandone comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui la proposta pervenuta.
4. Il consigliere interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di preliminari, di chiedere al Consiglio che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento. A questo fine egli deve fare richiesta scritta, almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Presidente deve immediatamente depositare la richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo dei preliminari.
5. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere riunita la seduta per esaminarla, assieme ad altre che siano state eventualmente prospettate.
6. Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione, se la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei consiglieri in carica, anche con la inserzione a verbale.

Art. 26 Pareri della Commissione

1. Sulle proposte iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari occorre il preventivo esame da parte della Commissione consiliare competente, se istituita

TITOLO V ORGANIZZAZIONE, SEDE, ADUNANZE, DISCUSSIONI

Capo I Organizzazione sede ed adunanze

Art. 27 Organizzazione e sede delle adunanze

1. Con la medesima deliberazione Consiliare con la quale eventualmente si attribuiscono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al Consiglio Comunale risorse per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi Consiliari, è approvato il disciplinare relativo alla gestione delle risorse medesime.
2. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede dell'Ente, nell'apposita sala.

Art. 28 Presidenza ordinaria delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Consigliere anziano e, ove anche questi sia assente od impedito, ad altro Consigliere in ordine di anzianità.

Capo II Poteri del Presidente

Art. 29 Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'assemblea e fa osservare le leggi, lo Statuto ed i regolamenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, Il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza e interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente apre i lavori consiliari e ne dichiara la chiusura.
5. Sospende i lavori consiliari in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

Capo III Scrutatori

Art. 30 Nomina ed attribuzioni degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Sindaco designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Sindaco, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Sindaco, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte, a cura del Segretario o suo incaricato.
7. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione stato è verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Capo IV Sedute

Art. 31 Validità delle sedute di, prima e seconda convocazione e numero legale

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in prima convocazione, se non intervengono otto componenti e, in seconda convocazione, se non intervengono sei consiglieri.
4. Sono richiesti quorum di presenze e maggioranze qualificate per l'esame degli argomenti che seguono:
 - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
 - L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
5. Sono, inoltre, richiesti le maggioranze ed i quorum qualificati in relazione agli argomenti di cui al prospetto che segue:

ARGOMENTI	PRIMA CONVOCAZIONE		SECONDA CONVOCAZIONE	
	PRESENTI	VOTI	PRESENTI	VOTI
Deliberazione art. 20, comma 6 Statuto	UNDICI	UNDICI	UNDICI	UNDICI
Indizione Referendum (Statuto Art. 20/4)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Convenzione Difensore Civico (St. art. 21/2)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Commissioni Speciali Indagine (St. Art. 37)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Commiss. Speciali Permanenti (St. Art. 38)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Concessione gestione servizi (St. art. 85/1)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Società per Azioni (Statuto art. 86)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Aziende Speciali (Statuto art. 87)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Convenzioni con altri Enti (Statuto art. 93)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Consorzi (Statuto art. 94)	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Nomina Revisori art. 100 D.Lgs. 77/95	NOVE	NOVE	NOVE	NOVE
Regolam. Consiglio e modifica (St. art. 27/1)	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Regolamenti e modifiche (Statuto art. 99)	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Bilancio e relative modifiche	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Ratifica Atti Giunta modifica bilancio	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Salvaguardia Riequilibri bilancio	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Piani Finanziari	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.
Conto Consuntivo	NOVE	NOVE	SEI	Magg. Sempl.

Art. 32 Verifica del numero legale

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà, di ciascun consigliere, di chiederne la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.
3. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è dichiarata deserta e sciolta. La seduta successiva, sarà di seconda convocazione e, qualora l'avviso di convocazione abbia già previsto la seduta di seconda

convocazione, della diserzione per mancanza di numero legale e della necessità di ricorrere alla seconda convocazione, sono avvisati solo i consiglieri assenti.

Art. 33 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei membri di commissioni e dell'Organo di revisione contabile, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto palese.

Art. 34 Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e la capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

Art 35 Sedute aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire una seduta aperta del Consiglio.
2. Le sedute aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, che hanno diritto di parola.
3. Durante le sedute aperte del Consiglio possono essere adottati impegni di natura politica ed ordini del giorno su temi di interesse generale riguardanti il Comune.

Capo V Partecipazione del Segretario e di soggetti esterni

Art. 36 Ammissione in aula di rappresentanti del Comune e di funzionari

1. L'organo di revisione contabile può partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, e l'approvazione del conto consuntivo.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Consorzi, Società a partecipazione Comunale, nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni, studi ed elaborati per conto dell'amministrazione.

Art. 37 Partecipazione ai lavori consiliari dei Responsabili delle Unità Operative

1. Il Presidente può, altresì, convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche i responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per la relazione su determinati argomenti tecnici in discussione.
2. Identica facoltà spetta al Presidente per convocare funzionari, siano essi interni o esterni, di ruolo o con incarico a tempo determinato, per assistere o per relazionare al Consiglio.

3. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate, modifiche che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne cura, ove possibile, l'acquisizione immediata da parte dei responsabili dei singoli servizi.

Art. 38 Partecipazione ai lavori del Segretario e pareri

1. Il Segretario assiste ai lavori consiliari, ne redige il verbale, anche coadiuvato da suoi collaboratori di fiducia.
2. Ai sensi della normativa vigente, su tutte le proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo deve essere richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede i pareri di cui al precedente comma 2. Se gli emendamenti proposti richiedano un ulteriore esame che non può essere effettuato all'istante, il Presidente propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.
4. Qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, ed il Responsabile del Servizio di Ragioneria, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

Capo VI Disciplina delle sedute e discussione

Art. 39 Disciplina delle sedute

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Salvo esplicita concessione del Presidente, nessun consigliere può protrarre il proprio intervento oltre il tempo stabilito nell'art. 45 del presente regolamento.
4. Il consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.
5. Nel caso in cui in consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 40 Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando, negli interventi, un linguaggio consono alla funzione, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni, e del pubblico presente.
2. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine.

Art. 41 Disordini o tumulti in aula

1. Quando sorgono disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 42 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione, di assenso o dissenso, dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Salvo espressa decisione del Consiglio, nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, nella parte riservata ai consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari dell'Ente, la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 43 Ordine di discussione degli argomenti

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Qualora, nel corso della seduta, se ne ravvisi la necessità, il Presidente o ciascuno dei Consiglieri può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti.
3. La proposta deve essere approvata dai consiglieri, a maggioranza.

Art. 44 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Ciascun consigliere in sede di discussione delle questioni pregiudiziali può, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedere il ritiro dall'ordine del giorno di alcuno degli argomenti ivi inseriti.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni, decide il Consiglio a maggioranza.

Art. 45 La discussione degli argomenti

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore, il quale può anche rinviare alla relazione scritta, qualora la medesima sia stata inviata a tutti i consiglieri o depositata nei termini.
2. I Presidenti delle Commissioni, se nominate, possono, ove lo ritengano opportuno, relazionare sui lavori della Commissione.
3. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.
4. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero per non più di dieci minuti; la seconda per non più di cinque minuti per eventuali repliche. Su argomenti di particolare importanza, il Presidente, può consentire il superamento del limite di tempo purché abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione di quel punto all'Ordine del Giorno.
5. Nel corso del dibattito, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel tempo di tre minuti.
6. Gli interventi dei consiglieri, devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

Art. 46 Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, in ogni modo, prima

della votazione e devono essere dettati a verbale o presentati per iscritto al Presidente, il quale è tenuto a darne lettura prima della votazione.

2. La votazione d'ogni singolo emendamento deve precedere la votazione concernente la proposta originaria e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

3. L'approvazione di un emendamento contrastante con il tenore di un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.

4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare la proposta originaria. La valutazione è riservata al Presidente.

Art. 47 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione, ad un consigliere, di dichiarazioni diverse da quelle espresse o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che siano, comunque, deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere, la questione è sottoposta al Consiglio, il quale decide immediatamente, e con votazione palese e senza discussione.

Capo VII Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni

Art. 48 Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessino, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione interessata.

2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzione su fatti di particolare rilievo, sono presentati, anche seduta stante, al Presidente.

3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni devono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

Art. 49 L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente o alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e, risultando vero il fatto, quali provvedimenti ha già adottato - o intenda adottare - l'amministrazione dell'Ente.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso e deve pervenire al Presidente entro il quinto giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere risposta verbale.

3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere presentata anche durante la seduta.

4. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, se dispongono degli elementi necessari, possono dare risposta immediata all'interrogazione, presentata durante la seduta. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante, entro dieci giorni da quello della presentazione.

Art. 50 L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi della condotta della amministrazione o gli intendimenti di questa su un determinato argomento.

2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini previsti nel

precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 51 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni avviene, di norma, nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, o nella parte terminale della seduta consiliare.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante, il quale si intende rinunciatario ove non abbia giustificato l'assenza.
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Sindaco oppure l'Assessore competente. Ultimata l'esposizione della risposta, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto.

Art. 52 Discussione delle interpellanze e trasformazione in mozione

1. L'interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data risposta dal Sindaco o dall'assessore competente.
2. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione che sarà trattata nella successiva tornata utile.

Art. 53 La mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 54 Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, contingenti ed urgenti, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici economici e sociali di carattere generale.
2. Il consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno ai capi gruppo consiliari, ne dà lettura e la illustra ai presenti.
3. Ogni capogruppo può intervenire al fine di precisare le singole questioni. A conclusione del dibattito, riassunto dal Presidente, si procede alla votazione conclusiva.

Art. 55 Chiusura della discussione - dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta si sono espressi sull'argomento in questione, avvenuta la replica, propria o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
4. I consiglieri non possono più intervenire allorché sia iniziata la votazione.

5. Dopo che è stato proclamato il risultato, nessun consigliere può più chiedere la parola sul medesimo argomento.

Capo VIII La verbalizzazione

Art. 56 Redazione del verbale

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico, valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il Segretario od il verbalizzante, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze. Per la stesura degli stessi, il Segretario o il verbalizzante, possono essere coadiuvati da impiegati della segreteria o anche da altro personale addetto alle operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta. Il Segretario può anche avvalersi di sistemi audiovisivi idonei allo scopo.

Art. 57 Contenuto del verbale

1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli e l'indicazione dei singoli nominativi astenuti su ogni proposta e, su richiesta degli interessati, l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario.
2. Da esso deve risultare se la seduta sia stata pubblica, segreta, o aperta, e se la votazione sia avvenuta a scrutinio palese o segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni, espresse dai consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in modo sintetico.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato e allegato all'originale dell'atto deliberativo a richiesta degli interessati.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario o al verbalizzante, per il loro integrale inserimento nel verbale.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi dell'ente rispetto ai terzi.

Art. 58 Firma del verbale

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso, nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 59 Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale della seduta precedente viene depositato, a disposizione dei consiglieri, insieme

agli atti relativi alla convocazione.

2. Ogni volta che un consigliere lo richianda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richianda modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale e ove nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
4. Se un consigliere intende proporre modificazioni o integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio, a cura del Segretario.
9. Il Segretario provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni, desunte dai predetti registri.

Capo IX Funzionamento del Consiglio e pubblicazione delle deliberazioni

Art. 60 Funzionamento del Consiglio, pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. In sede di approvazione del P.E.G. o del P.R.O. vengono, annualmente, assegnate al Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali le risorse finanziarie per la fornitura al Consiglio delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento e vengono approvate norme circa le modalità di utilizzazione delle risorse stesse.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Alla pubblicazione provvede il Messo Comunale, che tiene apposito registro cronologico sul quale annota le deliberazioni pubblicate, con l'indicazione del giorno di inizio e di scadenza della affissione.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

TITOLO VI LE VOTAZIONI

Capo I Votazione e risultati

Art. 61 Forme di votazione

1. Le votazioni di norma sono palesi o segrete
2. Le votazioni palesi possono essere effettuate:
 - per appello nominale. I consiglieri sono chiamati a rispondere affermativamente o negativamente, oppure dichiarare di astenersi. La chiamata dei consiglieri avviene in ordine di anzianità. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
 - per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano;

per acclamazione. La proposta da intendersi approvata quando tutti i consiglieri manifestano, anche senza voto, il loro assenso.

3. Le votazioni segrete si effettuano:

- per schede segrete. Ogni consigliere esprime il proprio voto scrivendo "sì" o "no". Se si tratta di nomina, si scrive il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.

- per palline bianche e nere. Ogni consigliere depone nell'urna la pallina. La pallina bianca esprime voto a favore, la pallina nera esprime voto contrario. E' considerato astenuto chi non depone alcuna pallina nell'urna.

4. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte, a cura del Segretario o suo incaricato, prima della stesura della deliberazione.

Nel caso di contestazione, le schede, dopo che stato redatto il verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del Segretario, e disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Art. 62 Esito delle votazioni

1. All'inizio di ogni seduta, devono essere nominati tre scrutatori con le modalità di cui all'art. 30. E' compito dei consiglieri scrutatori assistere il Presidente e il Segretario nella individuazione dei consiglieri presenti e nel conteggio dei voti espressi. Per le votazioni a scrutinio segreto, ai consiglieri scrutatori competerà lo spoglio delle schede.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

3. I consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che non partecipano alla votazione si computano nel numero dei presenti, salvo che non si assentino dall'aula, previa comunicazione al Segretario.

5. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e l'indicazione nominativa dei consiglieri astenuti e, su richiesta degli interessati, quelli dei consiglieri contrari.

TITOLO VII I GRUPPI CONSILIARI

Art. 63 Costituzione dei Capigruppo

1. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la convalida degli eletti.

2. Congiuntamente alla costituzione del gruppo consiliare, all'interno del medesimo, avviene la designazione del capogruppo.

3. La designazione del gruppo e del capogruppo è comunicata al Segretario dell'Ente il quale ne cura la comunicazione, al Presidente.

4. In sede di approvazione del P.E.G. o del P.R.O. vengono, annualmente, assegnate al Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali le risorse finanziarie per il funzionamento dei

gruppi consiliari regolarmente costituiti e vengono approvate norme circa le modalità di utilizzazione delle risorse stesse.

Art. 64 Appartenenza al gruppo politico

1. I gruppi consiliari sono formati da almeno due Consiglieri, è consentita la formazione di un gruppo consiliare formato da un solo rappresentante, se risulta essere l'unico eletto della sua lista.
2. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione. In tal caso il Consigliere recedente dovrà dare comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e non confluiscono in altri gruppi esistenti, costituiscono gruppo autonomo.
4. I consiglieri, che subentrano ad altri, subito dopo la propria convalida, devono, con comunicazione scritta diretta al Presidente, dichiarare la loro adesione ad un gruppo consiliare già costituito oppure al gruppo autonomo ovvero la loro costituzione, anche da singoli, in gruppo politico autonomo.

Art. 65 Della convocazione

1. I capigruppo sono convocati dal Presidente per programmare i lavori consiliari e per concordare, eventualmente e preventivamente, richieste di inserimento nell'ordine del giorno dei lavori di successive sedute;
2. I capigruppo sono convocati su richiesta di almeno un capogruppo il quale dovrà indicare, nella richiesta di convocazione da farsi per iscritto al Presidente, anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 66 Avvisi di convocazione

1. Gli avvisi di convocazione dei capigruppo devono essere inviati telegraficamente a ciascuno degli interessati almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta.
2. E' ammessa, in casi urgenti, la convocazione telefonica.
3. Gli avvisi devono contenere il giorno e l'ora della seduta, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Gli avvisi devono essere firmati dal Presidente.

Art. 67 Conferenza dei capigruppo

1. Le sedute dei capigruppo, denominate anche conferenza, non sono pubbliche ed alle medesime possono presenziare anche gli assessori ed i consiglieri.
2. Ai componenti compete il gettone di presenza nella stessa misura fissata per le tornate consiliari.
3. La conferenza dei capigruppo, esprime pareri e proposte.

Art. 68 Validità delle sedute

1. Le conferenze dei capigruppo sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le conferenze dei capigruppo si tengono nella sala del consiglio o nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Il Segretario o suo delegato assiste della seduta.
4. La presidenza della seduta è affidata al Presidente, che dirige, apre e chiude i lavori del collegio ed assicura l'imparzialità e l'ordine.

6. La conferenza dei capigruppo, di norma, nelle sue determinazioni, ricerca l'unanimità sulle singole proposte. Qualora ciò non sia possibile, le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese.

TITOLO VIII


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 Integrazioni del regolamento

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e statutarie nonché ai principi generali dell'ordinamento.

Art. 70 Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti, in quanto compatibili con l'ordinamento giuridico vigente.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

89026

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Nunziante - tel. 0966/7614111 - fax 0966/7614118 - C.F. 82002040804-

www.comune.san-ferdinando.rc.it e-mail cm.sanfer@i-2000net.it

AREA AMMINISTRATIVA

SAN FERDINANDO LI 14/10/03

PROPOSTA DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale -

Ufficio Proponente

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE :

favorevole


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE :

favorevole

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI SAN FERDINANDO
 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto per come segue, ai sensi dell' art. 50 comma 1 dello Statuto Comunale e Legge costituzionale n.3/2001.

~~IL SINDACO-PRESIDENTE~~ - F.TO DOTT. FRANCESCO BARBIERI
~~IL SEGRETARIO~~ - F.TO DOTT. RODOLFO ESPOSITO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L.P. 19 OTT 2003

IL SEGRETARIO
 DOTT. RODOLFO ESPOSITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune, oggi 19 OTT. 2003 al n. 757 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Data, 19 OTT. 2003



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Data _____

IL SEGRETARIO
 F.TO DOTT. RODOLFO ESPOSITO